



COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI / EDUCATIVI

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE
POLITICHE GIOVANILI**

Modifiche ed integrazioni

Approvato con deliberazione C.C. n 44 del 28/09/2012
Modificato con deliberazione C.C. n 37 del 27.11.2014

Regolamento della Commissione per le Politiche giovanili

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Vittuone la Commissione per le politiche giovanili.

La Commissione per le politiche giovanili deve essere aperta a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderino farne parte. In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse, le Amministrazioni devono ritenere importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardante il Comune, assicurando così una formazione alla vita democratica e alla gestione della vita cittadina.

Obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo in Consiglio comunale e, dall'altro come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito in cui ogni organizzazione opera.

Art. 2 – Finalità

La Commissione rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo statuto comunale.

E' un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.

Art. 3 Principi programmatici

La Commissione per le politiche giovanili concorre a promuovere:

- Il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
- L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese;
- La difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
- L'educazione civica dei cittadini;
- L'affermazione dei diritti dell'uomo;
- La diffusione della cultura della pace, della solidarietà, e della pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 4 – Compiti

La commissione è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.

In particolare raccoglie informazioni nelle seguenti materie:

- a) scuola;
- b) università;
- c) lavoro ed imprenditoria giovanile;
- d) ambiente;
- e) turismo;
- f) sport;
- g) spettacolo;
- h) cultura.

Promuove dibattiti ed incontri.

La Commissione deve essere consultata in particolare per:

- a) elaborare documenti e proposte nelle materie di cui sopra da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
- b) partecipare con un proprio rappresentante ai tavoli tematici dei Piani di Zona sulle politiche giovanili, con l'espressione di pareri su proposte territoriali (funzione consultiva);
- c) favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
- d) attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei vari settori (funzione di studio);
- e) elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (funzione di progettazione).

La Commissione esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani consiglieri comunali (che abbiano un'età massima di 32 anni) ed avvalendosi dell'operato dell'Assessore alle politiche giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli Enti e degli organi competenti.

Art. 5 – Composizione

Sono componenti della Commissione per le politiche giovanili:

1. L'Assessore ai Servizi Sociali – Educativi o un suo delegato con funzioni di Presidente;
2. Il Responsabile del Settore competente o un suo delegato (senza diritto di voto);
3. **Un numero di rappresentanti designati dal capogruppo consiliare di maggioranza tale da eguagliare la somma dei rappresentanti della minoranza;**
4. **Un rappresentante designato da ogni capogruppo consiliare di minoranza;**
5. Un rappresentante di ogni Ente o Associazione senza scopo di lucro, che operi nel territorio comunale, avendo come settore d'intervento, anche non esclusivo, le problematiche giovanili in riferimento ad una o più materie di cui al precedente articolo fino ad un massimo di cinque componenti. Nel caso di richieste di adesione superiori a cinque, si procederà a formare una graduatoria in cui si terrà conto della priorità del riconoscimento ottenuto dall'Ente o associazione e verranno ammessi quelli che si saranno collocati nelle prime tre posizioni.

Per i componenti di cui ai numeri 3. 4. e 5. occorre che il rappresentante debba avere un'età massima di 32 anni e la residenza nel Comune di Vittuone da non meno di dodici mesi antecedenti alla data dell'istituzione della Commissione.

La dichiarazione di decadenza di un rappresentante di gruppo consiliare in seno alla Commissione avviene automaticamente in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive e la sua sostituzione, da parte della Giunta comunale, avverrà su designazione del relativo capogruppo consiliare di appartenenza.

Nel caso, invece, di assenza giustificata oltre le tre volte consecutive, l'eventuale sostituzione potrà essere proposta alla Giunta comunale dal capogruppo di appartenenza.

Art. 6 – Commissioni di lavoro e di studio

Possono essere istituite sub - commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.

Le sub – commissioni e i gruppi sono composti da tre membri della Commissione, vengono decisi dalla stessa, specificandone le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.

Al termine dei propri lavori la sub – commissione o gruppo relaziona alla Commissione sull'attività svolta.

Art. 7 – Convocazione e funzionamento

La Commissione è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di un terzo della Commissione.

Essa deve riunirsi almeno 3 volte l'anno.

Le sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà + uno dei propri componenti. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Le proposte non sono comunque vincolanti per gli organi a cui sono indirizzate.

In caso di voto favorevole, la proposta viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente della Commissione.

La sede della Commissione è preferibilmente la sede comunale. In alternativa può essere prevista altra sede idonea.

La Commissione è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si procede alla sua nuova costituzione.

La Commissione resta in carica quanto il consiglio comunale.

La convocazione della Commissione in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Commissione con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della riunione.

E' consentita la convocazione in via straordinaria tramite avviso telefonico o via e-mail con almeno ventiquattro ore di anticipo.

La Commissione relaziona direttamente all'Assessore di competenza per portare all'attenzione della Giunta, osservazioni e proposte.

All'inizio di ogni riunione della Commissione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione, redatto dal Segretario della Commissione, scelto tra il componente più giovane, che ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze.

Al termine di ogni riunione la Commissione può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

La partecipazione alla Commissione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 8 – Informazioni e documenti

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Commissione sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, anche tramite la pubblicazione sul sito web del Comune, per rendere più efficace la circolazione delle informazioni.